

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2106/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1989

recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3461/85 relativo all'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 46, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 3461/85 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1337/87<sup>(4)</sup>, disciplina l'organizzazione di campagne di promozione del consumo di succo d'uva;

considerando che, dato che agli Stati membri spetta il compito di designare gli organismi che realizzano le campagne promozionali, previa consultazione delle organizzazioni professionali, di controllare le loro attività e di effettuare i pagamenti, è opportuno affidare all'organismo competente dello Stato membro il compito di concludere il contratto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3461/85 è modificato come segue:

1. L'articolo 2 è modificato come segue:

— nel paragrafo 2, primo comma, il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente:

« 2. Dopo aver designato l'organismo competente per la conclusione del contratto, ciascuno degli Stati membri interessati: »;

— il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. La Commissione esamina i programmi e, se ritiene che soddisfino i criteri enunciati all'articolo 3 e che possano favorire un incremento appropriato del consumo di succo d'uva, autorizza l'organismo competente a concludere un contratto con l'organismo che ha messo a punto i programmi stessi dopo averne informato il comitato di gestione per i vini. Gli organismi competenti utilizzano a tal fine contratti-tipo messi a loro disposizione dalla Commissione. »;

— è aggiunto il testo del seguente paragrafo 4:

« 4. L'organismo competente trasmette senza indugio alla Commissione una copia del contratto e del capitolato d'onori. ».

2. L'articolo 2 bis è modificato come segue:

— nel paragrafo 1, secondo comma, il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente:

« A tal fine, dopo aver designato l'organismo competente per la conclusione del contratto, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una proposta in cui figurino almeno le seguenti informazioni: »;

— il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. La Commissione esamina le proposte e, se ritiene che soddisfino i criteri enunciati al paragrafo 1, autorizza l'organismo competente a concludere un contratto con l'organismo che le ha messo a punto, dopo averne informato il comitato di gestione per i vini. Gli organismi competenti utilizzano a tal fine contratti-tipo messi a loro disposizione dalla Commissione. »;

— è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

« 2 bis. L'organismo competente trasmette senza indugio alla Commissione una copia del contratto e del capitolato d'onori. ».

3. All'articolo 3, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Tuttavia, se nel corso dell'esecuzione del contratto circostanze eccezionali non imputabili al contraente rendono impossibile il rispetto del termine fissato, l'organismo competente può accordare una proroga su domanda motivata, presentata dal contraente prima della scadenza del contratto. ».

4. All'articolo 4, paragrafo 1, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

« — è messo a punto dall'organismo competente in almeno tre copie ed è sottoscritto dalle due parti; ».

5. L'articolo 5 è modificato come segue:

— nel paragrafo 1, primo comma, il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente:

« 1. « Gli organismi competenti degli Stati membri versano all'organismo che ha concluso un contratto, secondo la sua scelta indicata nel contratto stesso »;

— nel paragrafo 1, secondo comma, il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente:

« Tuttavia, nel corso dell'esecuzione di un contratto, gli organismi competenti possono: »;

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.<sup>(3)</sup> GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU n. L 126 del 15. 5. 1987, pag. 8.